

Comune di Abbiategrasso

Provincia di Milano



SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Servizio Fiscalità Locale

Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art. 1 comma 668 legge 147/13

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 28/07/2014
Modificato con deliberazione di CC. n. 67 in data 21/07/2015
Modificato con deliberazione di C.C. n. 15 in data 26/02/2018

INDICE

INDICE	INDICE
Art. 1 - Oggetto del regolamento 4	Art. 1 - Oggetto del regolamento 4
Art. 2 - Istituzione della tariffa 4	Art. 2 - Istituzione della tariffa 4
Art. 3 - Tariffa puntuale 5	Art. 3 - Tariffa puntuale 5
Art. 4 - Presupposto 6	Art. 4 - Presupposto 6
Art. 5 - UtENZE non stabilmente attive 6	Art. 5 - UtENZE non stabilmente attive 6
Art. 6 - Oggetto della tariffa 7	Art. 6 - Oggetto della tariffa 7
Art. 7 - Soggetti passivi 7	Art. 7 - Soggetti passivi 7
Art. 8 - Locali e aree scoperte soggette a tariffa 7	Art. 8 - Locali e aree scoperte soggette a tariffa 7
Art. 9 - Locali e aree scoperte non soggette a tariffa 9	Art. 9 - Locali e aree scoperte non soggette a tariffa 9
Art. 10 - Determinazione superficie tassabile 10	Art. 10 - Determinazione superficie tassabile 10
Art. 11 - Produzione di rifiuti speciali e riduzioni di superfici 11	Art. 11 - Produzione di rifiuti speciali e riduzioni di superfici 11
Art. 12 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo 12	Art. 12 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo 12
Art. 13 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 13	Art. 13 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 13
Art. 14 - Piano finanziario 13	Art. 14 - Piano finanziario 13
Art. 15 - Articolazione delle tariffe 13	Art. 15 - Articolazione delle tariffe 13
Art. 16 - Componenti dei costi 14	Art. 16 - Componenti dei costi 14
Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche 15	Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche 15
Art. 18 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 16	Art. 18 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 16
Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche 17	Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche 17
Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche 17	Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche 17
Art. 21 - Decorrenza della obbligazione 18	Art. 21 - Decorrenza della obbligazione 18
Art. 22 - Mancato svolgimento del servizio 18	Art. 22 - Mancato svolgimento del servizio 18
Art. 23 - Zona non servita 19	Art. 23 - Zona non servita 19
Art. 24 - Riduzione per le utenze non domestiche 19	Art. 24 - Riduzione per le utenze non domestiche 19
Art. 25 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche 20	Art. 25 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche 20
Art. 26 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive 20	Art. 26 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive 20
Art. 27 - Altre agevolazioni 20	Art. 27 - Altre agevolazioni 20
Art. 28 - Cumulo di riduzioni 21	Art. 28 - Cumulo di riduzioni 21
Art. 29 - Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni 21	Art. 29 - Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni 21
Art. 30 - Tariffa giornaliera 21	Art. 30 - Tariffa giornaliera 21
Art. 31 - Riscossione 22	Art. 31 - Riscossione 22

Art. 32 - Dichiarazione 22	Art. 32 - Dichiarazione 22
Art. 33 - Rimborsi 24	Art. 33 - Rimborsi 24
Art. 34 - Funzionario responsabile 24	Art. 34 - Funzionario responsabile 24
Art. 35 - Verifiche e accertamenti 24	Art. 35 - Verifiche e accertamenti 24
Art. 36 - Tasse, imposte e addizionali 25	Art. 36 - Tasse, imposte e addizionali 25
Art. 37 - Interessi di mora e spese di riscossione coattiva 25	Art. 37 - Interessi di mora e spese di riscossione coattiva 25
Art. 38 - Importi minimi 25	Art. 38 - Importi minimi 25
Art. 39 - Trattamento dati personali 26	Art. 39 - Trattamento dati personali 26
Art. 40 - Norme di rinvio 26	Art. 40 - Norme di rinvio 26
Art 41 - Entrata in vigore e norme finali 26	Art 41 - Entrata in vigore e norme finali 26
Allegato 1 Tabella Categorie di Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 27	Allegato 1 Tabella Categorie di Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 27
ART. 1	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
<p>1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della tariffa rifiuti di natura corrispettiva, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La disciplina concerne in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.</p> <p>2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla Città di Abbiategrasso, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, dei Regolamenti, delle disposizioni comunali in materia e del contratto di servizio, mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte a ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Il comune provvede a tale gestione per il tramite del Soggetto Gestore.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>	

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico.

2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Per esse continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 33 bis del DL 248/07, convertito in legge 31/08.

Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire tramite la tariffa sono quelle individuate nella convenzione stipulata annualmente tra il Comune e il Soggetto Gestore.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- i. per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui ai commi precedenti;
- ii. per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;
- iii. per rifiuti, tutti i rifiuti urbani e i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; la definizione e

la classificazione dei rifiuti è stabilita dal D.Lgs. 152/06

- iv. per metodo a quantità, il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n°158 e successive modificazioni.

La tariffa è determinata sulla base del metodo a quantità come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

La TARIFFA CORRISPETTIVA è approvata annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, la tariffa anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in modo da agevolare l'utenza domestica.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa.

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione Comune/Gestore.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla

<p>gestione del rifiuto, a domanda individuale.</p> <p>14. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, la tariffa può essere modificata, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">TARIFFA PUNTUALE</p> <p>1. . Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa puntuale secondo quanto previsto dal DPR 158/99.</p> <p>2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione rifiuti indifferenziati, che potrà essere determinata con metodo a transponder su contenitori rigidi e/o sacchi. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, frazione rifiuti indifferenziati "Resto", avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati ai contenitori.</p> <p>3. Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID, viene rilevato il conferimento del rifiuto.</p> <p>4. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione. Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la quantità totale sarà distribuita su tutti gli utenti condominiali in relazione al numero di componenti il nucleo familiare.</p> <p>5. Nei casi di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti è previsto, per le utenze che presentino esplicita richiesta, l'uso di speciali contenitori.</p>	

ART. 4
PRESUPPOSTO

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti a tariffazione, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, le scuole, gli ospedali, le case di riposo e ospizi, circoli e associazioni culturali- politiche, ecc.

ART.5
UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione e gli alloggi utilizzati per periodi inferiori a sei mesi.
- utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Per le utenze domestiche si applica la riduzione come previsto al successivo art. 24, comma 1, del presente regolamento;

3. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19, del presente regolamento, per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e

locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e l'Ente Gestore. I relativi costi e ricavi saranno ricompresi nel piano finanziario.

5. La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non si applica nei seguenti casi:

- a) occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b) occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- c) occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

<p style="text-align: center;">Art. 6 OGGETTO DELLA TARIFFA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tariffa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1. 2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tariffa. 3. L'applicazione della tariffa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 23 commi 1 e 2. 4. La tariffa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza. 5. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni. 	
<p style="text-align: center;">Art. 7 SOGGETTI PASSIVI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento di riscossione della tariffa. 2. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette alla tariffa. 3. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tariffa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi. 4. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo. 	

<p>5. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà, dal soggetto che gestisce i servizi comuni.</p> <p>6. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.</p> <p>7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.</p> <p>E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al Gestore del Servizio, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.</p>	

ART. 8

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI A TARIFFA

1. Si considerano locali tariffabili, agli effetti dell'applicazione della tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tariffabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), etc.;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o rifiuti tossici o nocivi;
 - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti i vani principali, secondari ed

<p>accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;</p> <p>h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;</p> <p>i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;</p> <p>j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.;</p> <p>3. Si considera tariffabile qualsiasi area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o assimilati, ad eccezione delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva e delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;</p> <p>4. Sono pertanto considerate aree tariffabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;</p> <p>b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura (i locali o aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno incluse nella categoria di distributore di carburante, in quanto questa si considera attività prevalente);</p> <p>c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);</p> <p>d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere</p>	
--	--

<p>dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;</p> <p>e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;</p> <p>f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);</p> <p>g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;</p> <p>h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);</p> <p>i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.</p>	

ART. 9

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI A TARIFFA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione dei locali e aree annesse, ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e aree scoperte utilizzati dal comune per uffici e servizi, nonché le scuole di ogni ordine e grado le cui spese

di funzionamento sono, per disposizioni di legge, a carico del comune

- locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con esclusione in ogni caso, della casa di abitazione del conduttore o coltivatore anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette alla tassazione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli, aree tecniche, quali impianti di lavaggio automezzi, presso stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione della tariffa sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, gli interessati sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi

<p>obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.</p> <p>3. l'ente gestore ha facoltà di effettuare accertamenti sulla sussistenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione in qualsiasi momento.</p> <p>4. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda. Nel momento in cui le condizioni per l'esenzione vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ente Gestore la denuncia di cui all'art. 32 del presente regolamento e la tariffa decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'accesso.</p>	

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TARIFFABILE

1. In sede di prima applicazione della Tariffa Corrispettiva, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 co.647 della legge 27 dicembre 2013, n.147, la superficie assoggettabile a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai soggetti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti che garantiscono la conoscibilità dell'atto al soggetto passivo, come ad esempio: raccomandate A/R, messi comunali, PEC, ecc.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro

<p>interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.</p> <p>5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.</p> <p>6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 11.</p>	

ART. 11
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
E RIDUZIONI DI SUPERFICI ⁽¹⁾

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tariffa non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilabili, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, con esclusione della riduzione forfettaria dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani, le seguenti percentuali di abbattimento forfettario della superficie distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento
laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori	45
industriali	50
officine auto, moto e macchine agricole e gommisti	35
	45
	20
verniciatori in generale, galvanotecnici, fonderie,	35
tornerie; officine metal meccaniche	35
per incisioni e vetrerie	50
officine	50
cartolerie, insegne luminose	50
retroresine	50

3. I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai soggetti passivi che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione della superficie di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà

<p>presentata la relativa dichiarazione.</p> <p>4. Al fine del permanere della riduzione della superficie, i soggetti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine previsto per la denuncia di variazione, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilabili prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero. In alternativa essi possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di quanto indicato nel periodo precedente.</p> <p>4 bis Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale non assimilabile in via esclusiva, la detassazione delle superfici spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.</p> <p>5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilabili da parte della medesima attività.</p>	
<p>(1) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n.67 del 21/7/2015, vigente dall'1/1/2015.</p>	

ART. 12

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tariffa, sono previste riduzioni della quota variabile della tariffa proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
3. La quota della tariffa non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore ai due terzi della quota variabile.
4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo o tramite soggetti autorizzati nel corso dell'anno solare ed in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD)

<p>per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento della tariffa spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti assimilati conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio.</p> <p>5. La quota della tariffa non dovuta, indicata nel precedente comma 1, verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p style="text-align: center;">COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare la tariffa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 	<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p style="text-align: center;">COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 158/99 e dalle deliberazioni dell'Autorità di regolazione, con particolare riferimento alla Deliberazione ARERA 443/2019 in ragione del periodo temporale di attuazione. 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c. 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e sulla base delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione. 5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla

	<p>normativa vigente.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, c. 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il corrispettivo.</p>
<p>ART. 14 PIANO FINANZIARIO</p>	<p>ART. 14 PIANO FINANZIARIO</p>
<p>1. La determinazione della tariffa puntuale avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Successivamente il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro trenta giorni dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.</p> <p>2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.</p>	<p>1. La determinazione della tariffa puntuale avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario "Grezzo" ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti (MTR) contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.</p> <p>2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.</p> <p>3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.</p> <p>4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.</p> <p>5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.</p>
<p>ART. 15 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE</p>	<p>Art. 15 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE</p>
<p>1. Le tariffe sono articolate per le utenze</p>	<p>1. La tariffa è articolata per le utenze domestiche</p>

domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRTf + acc$

dove:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CGG = Costi Generali di Gestione

CCD = Costi Comuni Diversi

AC = Altri Costi

CK = Costi d'uso del Capitale

acc = Fondo rischi svalutazione crediti

CRTf = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa

CRDf = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa.

5. La parte variabile TV, invece, dipende dai

e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. In base alle norme, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Comune, in base all'Art. 5, comma 5.1 dell'Allegato A – deliberazione ARERA n. 443/2019, può ripartire i costi, tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente.

Sempre in base all'Art. 5, comma 5.2, della sopracitata deliberazione ARERA, non vi è l'obbligo di rideterminare la ripartizione percentuale tra fissa e variabile.

3. Per i Comuni che sono passati a sistemi di tariffazione puntuale, in base all'Art. 17, lettera b) della sopracitata deliberazione ARERA, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche.

<p>quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: $_{TV} = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$ dove: CRT_v = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile. CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU. CRD_v = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile. CTR = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">ART. 16 COMPONENTI DEI COSTI</p> <p>1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:</p> <p>1.1. Costi operativi di gestione - CG</p> <p>a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati</p> <p>In tali costi sono compresi: CSL, CRTf, CRTv, CTS, AC</p> <p>b) CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata</p> <p>In tali costi sono compresi: CRDf, CRDv, CTR</p> <p>Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo; - i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori. <p>1.2. Costi Comuni - CC</p> <p>In tali costi sono compresi: CARC, CGG, CCD</p> <p>Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).</p> <p>1.3. Costi d'uso del Capitale - CK</p> <p>I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).</p> <p>I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:</p> $CKn = Ammn + Accn + Rn$ <p>La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R</p> <p>indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:</p> $Rn = rn (KNn - 1 + In + Fn)$ <p>dove:</p> <p>rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato</p> <p>KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)</p> <p>In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento</p> <p>Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per</p>	<p style="text-align: center;">ART. 16 COMPONENTI DEI COSTI</p> <p>1. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:</p> <p>a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;</p> <p>b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;</p> <p>2. La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 1 è effettuata in conformità al nuovo Metodo Tariffario (MTR) per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019.</p>

<p>l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.</p> <p>2. L'ente gestore del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.</p>	

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti. La formula da utilizzare, prevista dal Dpr 158/99, è la seguente:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n Stot (n) * Ka (n)$$

dove

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è pari al prodotto del costo unitario per quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Cu$$

Dove

TVd(n)= quota variabile per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Quv=quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza

Cu=costo unitario pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, per le utenze domestiche che non abbiano provveduto a presentare la dichiarazione prevista dall'art. 32 del presente regolamento o che risultino prive di un contenitore per la raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, si farà riferimento ad un quantitativo di rifiuto indifferenziato espresso in volume annuo, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza con riferimento all'ultima variazione dei componenti, pari alla produzione media annua per classe di utenza incrementata del 20%.(1)

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, per le utenze domestiche che abbiano provveduto a presentare la dichiarazione prevista dall'art. 32 del presente regolamento e risultino dotate di un contenitore per la raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, ma che non presentino alcun conferimento nell'anno, si farà riferimento ad un quantitativo di rifiuto indifferenziato espresso in volume annuo, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza con riferimento all'ultima variazione dei componenti, pari alla produzione media annua per classe di utenza. In tale caso l'utente può fornire evidenze oggettive atte a dimostrare la sostenibilità dell'assenza di conferimenti nel corso dell'esercizio. (2)

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, per le utenze domestiche che abbiano provveduto a presentare la dichiarazione prevista dall'art. 32 del presente regolamento e risultino dotate di un contenitore per la raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, il cui conferimento annuo risulti inferiore al 20% della produzione media annua per classe di utenza, si farà riferimento ad un quantitativo di rifiuto indifferenziato espresso in volume annuo, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza con riferimento all'ultima variazione dei componenti, pari al 20% della produzione media annua per classe di utenza. Tale quantificazione non si applica alle utenze domestiche tenute a disposizione e per le seconde case di cui all'art.24, comma 1. (2)

<p>Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti in condomini, che non siano dotati di contenitore individuale in quanto utilizzanti i contenitori condominiali, la ripartizione della quota variabile è calcolata tenendo conto della produzione di rifiuti resto indifferenziato del condominio e di un coefficiente Km proporzionale alla produttività per classe di utenza. I coefficienti sono determinati nel piano finanziario. (2)</p>	
<p>(1) Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.</p> <p>(2) Comma inserito con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.</p>	

ART. 18
DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, qualora siano assenti per oltre sei mesi, e se l'assenza sia documentata. A titolo esemplificativo può trattarsi di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. degenze e ricoveri in istituti di cura, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari per un periodo superiore a sei mesi

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

- Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione alla dimensione dell'alloggio, come di seguito specificato:

- i.* Fino a 50 mq: 1 persona;
- ii.* Da 51mq a 150 mq: 2 persone;

iii. Oltre 150 mq: 3 persone.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. In sede di prima applicazione, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari non pertinenziali si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

<p style="text-align: center;">ART. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta a tassazione le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, secondo la formula prevista dal Decreto, di seguito riportata: $TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$ dove: $TFnd(ap, Sap)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap. Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. $Qapf$ = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) $Qapf = Ctapf / Stot(ap) * Kc(ap)$ dove: $Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. $Stot(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. $Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo unitario per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza: $TVnd = Cu * Quv$ Dove: $TVnd$ = quota variabile della tariffa per utenza domestica Cu = costo unitario pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotto dalle utenze non domestiche Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. I locali e le aree relative alle utenze non</p>	

<p>domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socioeconomica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.</p> <p>2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie.</p> <p>3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi</p> <p>5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, l'importo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.</p> <p>6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 21</p> <p>DECORRENZA DELLA OBBLIGAZIONE</p> <p>1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti a tassazione. L'obbligazione è dovuta per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.</p> <p>2. L'obbligazione cessa il giorno in cui termina</p>	

<p>il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni</p> <p>3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.</p> <p>4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso secondo quanto stabilito dal giorno successivo alla cessazione.</p> <p>5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del dovuto producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del dovuto, il riconoscimento della differenza è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 22 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</p> <p>1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa corrispettiva è dovuta dai soggetti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa.</p>	

ART. 23
ZONE NON SERVITE

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale di igiene urbana, o se al di fuori ma di fatto servite.
2. E' fatta salva la facoltà del comune di Abbiategrasso di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrata sopra menzionate.
3. Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.
4. Il servizio tributi darà cenno scritto di ricevuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.
6. L'ufficio tributi dovrà inoltre comunicare tali variazioni all'ente gestore entro quindici giorni dalla data della comunicazione di ricevuta di cui al comma 5.
7. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 100 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
8. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
9. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tariffa da applicare è ridotto in misura del:
 - a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientra nella zona perimetrata o

<p>di fatto servita è superiore o 100 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o uguale a 500 metri lineari;</p> <p>b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o uguale a 1000 metri lineari.</p> <p>c. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o 1000 metri lineari.</p> <p>10. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE ⁽¹⁾</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa è ridotta, nella quota fissa, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 50% (il soggetto dovrà dichiarare che non ha locato né intende locare l'immobile);</p> <p>b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 50%;</p> <p>2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono da quando si verificano le condizioni per fruirne nei limiti comunque dei termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32, comma 4; nel caso in cui siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, esse hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni</p>	

per la loro fruizione, anche se non dichiarate.	
(1) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.	
<p style="text-align: center;">ART. 25 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE ⁽¹⁾</p> <p>1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota fissa e variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Ulteriore requisito per ottenere la riduzione è la frequenza di appositi corsi comunali, oltre alla relativa pratica. La richiesta va fatta ogni anno entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto l'anno successivo. L'utente è tenuto a denunciare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni che hanno generato l'agevolazione di cui ai commi 1) e 2); in difetto si provvede al recupero dell'importo dovuto dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria oltre agli interessi moratori e a sanzioni.</p>	
(1) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n.67 del 21/7/2015, vigente dall'1/1/2015.	
<p style="text-align: center;">ART. 26 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</p> <p>1. La tariffa per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50% sulla quota fissa della tariffa, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare; b. le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. ⁽¹⁾ <p>2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre quando si verificano le condizioni per fruirne a prescindere dalla data di presentazione della richiesta; nel caso in cui siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, esse</p>	

<p>hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.</p>	
<p>(1) comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 27 ALTRE AGEVOLAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 legge 147/13 la tariffa è ridotta per le seguenti fattispecie: <ol style="list-style-type: none"> a) I locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore all'assegno sociale, stabilito annualmente dall'I.N.P.S., sono assoggettati a tassazione nella misura ridotta pari all'80% della tariffa; b) i locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui indice della Situazione economica Equivalente (I.S.E.E.) sia pari o superiore all'assegno sociale, stabilito annualmente dall'I.N.P.S., ma inferiore o uguale ad un importo pari a tale assegno sociale incrementato del 30%, sono assoggettati a tariffazione nella misura ridotta pari al 90% della tariffa. 2. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti, devono presentare apposita istanza all'ente gestore allegando il certificato ISEE in corso di validità 3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione 4. La copertura del costo delle riduzioni previste dai precedenti commi avviene apposite autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 	

<p style="text-align: center;">ART. 28 CUMULO DI RIDUZIONI</p> <p>1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il soggetto passivo può fruirne al massimo di due riduzioni, con un massimo del beneficio del 90% della tariffa.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 29 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 27, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 22 a 26 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>	
<p>(1) Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n.67 del 21/7/2015, vigente dall'1/1/2015.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 31 RISCOSSIONE</p> <p>1. Il soggetto Gestore provvede, ai fini della riscossione della tariffa, con tempi e modalità indicate nel Piano Finanziario ⁽¹⁾</p> <p>2. Il versamento di quanto previsto in fattura non è dovuto quando l'importo risulta inferiore a €uro 3,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del dovuto, potranno essere conteggiate nella fatturazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>4. L'Ente Gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 31 RISCOSSIONE</p> <p>1. Il soggetto Gestore provvede, ai fini della riscossione della tariffa, con tempi e modalità indicate nel Piano Finanziario. La richiesta di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019, tenuto conto dei termini di entrata in vigore. Può essere inviata anche per posta semplice, raccomandata AR o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.</p> <p>2. Il versamento di quanto previsto in fattura non è dovuto quando l'importo risulta inferiore a €uro 3,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del dovuto, potranno essere conteggiate nella fatturazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>4. L'Ente Gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.</p>
<p>(1) Comma modificato con del. di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.</p>	

ART. 32
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa corrispettiva e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro sessanta giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo *PEC*, allegando fotocopia dei documenti richiesti dal gestore. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data di consegna in caso di invio per *PEC*. ⁽¹⁾
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'importo da pagare. In quest'ultimo caso il soggetto passivo è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro i sessanta giorni successivi a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. ⁽¹⁾
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto passivo, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. Eventuali altri documenti richiesti dal gestore.
(2)

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. Eventuali altri documenti richiesti dal gestore.
(2)

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il soggetto passivo ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei

<p>locali e delle aree ovvero se il dovuto è stato pagato dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.</p> <p>8. In sede di prima applicazione della tariffa, ai fini dichiarativi, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tariffa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.</p>	
<p>(1) Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.</p> <p>(2) Lettera aggiunta con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 33 RIMBORSI</p> <p>Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza dell'importo dovuto dall'utente rispetto a quanto definitivamente accertato l'Ente Gestore dispone il conguaglio o il rimborso, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.</p> <p>2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse moratorio ai sensi dell'art.1224 del C.C.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE</p> <p>1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.</p>	

ART.35

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo sui versamenti. A tal fine può:

- a. inviare al soggetto passivo questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili a tassazione, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente gestore procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Soggetto Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente, previamente autorizzato dal Comune;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi e al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di

attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile a tariffa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, viene data comunicazione agli utenti interessati, con invito contestuale a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera sottoscritta per adesione o per accettazione da parte dell'utente stesso.

3. Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare presso il soggetto gestore del servizio, ovvero inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo le precisazioni dirette a contestare l'accertamento. Quest'ultime, ove ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

4. Decorso il termine dei trenta giorni assegnati, ed in assenza o accertata infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente, e dei relativi interessi moratori ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del C.C.

In caso di omessa e/o infedele denuncia, nonché in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applicano le sanzioni amministrative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. A tal fine l'ente gestore segnala al Comune la violazione commessa onde consentire l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in

giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.	
<p style="text-align: center;">ART. 36</p> <p style="text-align: center;">TASSE, IMPOSTE E ADDIZIONALI</p> <p>1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo stato, da regioni o da enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, sono a carico dei soggetti destinatari del servizio.</p> <p>2. La tariffa applicata è soggetta ad IVA.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 37</p> <p style="text-align: center;">INTERESSI DI MORA E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA</p> <p>1. In caso di pagamento oltre la scadenza vengono applicati gli interessi di mora previsti dall'art. 1224 del codice civile.</p> <p>2. Le spese amministrative e di spedizione sostenute per le azioni di recupero del credito sono imputate a totale carico del debitore ⁽¹⁾</p> <p>(1) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 38</p> <p style="text-align: center;">IMPORTI MINIMI</p> <p>1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,53, con riferimento ad ogni periodo di tassazione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 39</p> <p style="text-align: center;">TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 40</p> <p style="text-align: center;">NORMA DI RINVIO</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>	

ART. 41**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Allegato 1⁽¹⁾**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Codice	Descrizione
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI
05	STABILIMENTI BALNEARI
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
07	ALBERGHI CON RISTORANTE
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., E ALTRI
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., E
16	BANCHI DI MERCATO GENERI NON ALIMENTARI
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA
19	CARROZZERIA, AUTOFICCINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
25	NEGOZI, PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM.
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB SALE GIOCO
31	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DUREVOLI
32	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI
33	CENTRI SPORTIVI (ES. PALESTRE, SCUOLE DI DANZA)
34	UFFICI CON DEPOSITI E MAGAZZINI >30%
35	RISTORANTI, TRATTORIE, ECC. CON DEPOSITI >30%

Allegato 1**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Codice	Descrizione
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
05	STABILIMENTI BALNEARI
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
07	ALBERGHI CON RISTORANTE
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI E AGENZIE
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., E ALTRI
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP.,
16	BANCHI DI MERCATO GENERI NON ALIMENTARI
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICI
19	CARROZZERIA, AUTOFICCINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
25	NEGOZI, PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM.
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB SALE GIOCO
31	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DUREVOLI
32	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI
33	CENTRI SPORTIVI (ES. PALESTRE, SCUOLE DI DANZA)
34	UFFICI CON DEPOSITI E MAGAZZINI >30%
35	RISTORANTI, TRATTORIE, ECC. CON DEPOSITI >30%

36	BAR, CAFFE', PASTICCERIE CON LABORATORIO > 20%	36	BAR, CAFFE', PASTICCERIE CON LABORATORIO > 20%
37	FARMACIE CON DEPOSITO E MAGAZZINO >30%	37	FARMACIE CON DEPOSITO E MAGAZZINO >30%
38	SCUOLE	38	SCUOLE
39	SUPERMERCATI DI GENERI MISTI	39	SUPERMERCATI DI GENERI MISTI
40	PESCHERIE	40	PESCHERIE
41	FIORISTI CON DEPOSITO > 80%	41	FIORISTI CON DEPOSITO > 80%
42	PIZZA AL TAGLIO	42	PIZZA AL TAGLIO
43	ALLEVAMENTI ITTICI	43	ALLEVAMENTI ITTICI
(1) allegato modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 21/7/2015, vigente dall'1/1/2015.		Allegato modificato in base all'art. 58-quinquies della L. 157/2019	